

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Istruzioni operative per attivazione Ammortizzatori Sociali

ART. 19

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3.

Ai fini della presentazione, è necessario procedere all'invio preventivo della comunicazione di avvio alle OO.SS. maggiormente rappresentative (a mezzo posta certificata). In allegato, fac simile.

Entro i tre giorni successivi, si procede (su richiesta del sindacato) telematicamente con le Segreterie o internamente con le RSU (se presenti in azienda) alla sottoscrizione dell'accordo. **In allegato, fac simile.** La sottoscrizione avverrà tramite risposta alle pec con la dicitura "CONCORDO E SOTTOSCRIVO".

Art. 20

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.



A tal proposito, è necessario integrare la comunicazione di avvio di cui ai punti precedenti e il verbale di accordo con la dicitura “Il provvedimento sospende e sostituisce il trattamento di CIGS in atto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 148/2015”. **Va fatta, altresì, comunicazione anche al Ministero del Lavoro per il tramite del portale Cliclavoro/CIGSonLINE.**

È possibile fare richiesta all’Inps del pagamento diretto delle integrazioni salariali (in tal caso, darne evidenza nel verbale di incontro).